

REGOLAMENTO COMUNALE REFERENDUM CONSULTIVO

**TITOLO I
RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO**

Art. 1(Iniziativa)

1. E' ammesso referendum consultivo su problemi di rilevanza generale del Comune ove lo richiedano i 2/3 dei consiglieri assegnati, oppure il 25% del corpo elettorale considerato al 31 dicembre dell'anno precedente la proposizione del referendum.

Art. 2(Oggetto ed esclusioni)

1. Il referendum consultivo potrà essere indetto su qualsiasi materia di esclusiva competenza e interesse locale.
2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie relative a:
 - a) tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio.
 - b) nomine, designazioni e revoche disciplinate dalla L.81 del 25.3.93 come successivamente modificata.
 - c) espropriazione per pubblica utilità del Comune.
 - d) revisione dello statuto;
 - e) mera esecuzione di norme statali o regionali;
 - f) regolamento interno del consiglio comunale;
 - g) questioni sulle quali il consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge che non rendono possibile l'espletamento del referendum;
3. E' altresì esclusa la ripetizione del referendum sul medesimo oggetto se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla prima consultazione.

Art. 3(Raccolta delle firme e deposito della richiesta)

1. Gli articoli 11, 12 e 13 del presente regolamento disciplinano le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme.
2. La proposta di richiesta di referendum deve essere depositata presso il Segretario Comunale, insieme con il quesito referendario e le firme autenticate dei promotori, che devono essere iscritti nelle liste elettorali di Castions di Strada. A prova dell'avvenuto deposito verrà rilasciata ricevuta.
3. Il quesito sottoposto a referendum deve essere unico e deve essere formulato con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione, con esclusione di qualsiasi ambiguità.

Art. 4(Commissione Tecnica)

1. La Commissione Tecnica è composta:
 - a) dal Segretario comunale che la presiede;
 - b) da un dipendente dell'area demografica;
 - c) da un dipendente dell'area cui e' attribuito il servizio inerente al referendum.
 - d) da due Presidenti di seggio scelti tra coloro che hanno prestato servizio in occasione dell'ultima chiamata alle urne.
 - e) Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dall'istruttore dell'area demografica.
2. Il Sindaco deve procedere alla nomina dei membri di cui ai punti b)c)d) del precedente comma entro dieci giorni dal deposito della proposta di referendum.
3. Ai membri di cui al punto d) compete un gettone di presenza per ogni seduta della commissione cui hanno partecipato, gettone di importo pari a quello attribuito ai consiglieri comunali di Castions di Strada, Per i restanti membri la partecipazione a sedute della Commissione Tecnica prestata in ore eccedenti l'orario di lavoro potrà essere computata quale lavoro straordinario o dar luogo a riposo compensativo.
4. Alla convocazione della Commissione provvede il Presidente con avviso da recapitarsi almeno tre giorni prima della seduta.
5. La Commissione Tecnica opera sempre con l'intervento di tutti i suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti resi mediante votazione palese. Ove un membro non partecipi

Allegato alla Delibera C.C. Nr.19 del 27.06.03

- senza valida, formale e comprovata motivazione a due sedute consecutive della Commissione, previa formale segnalazione del segretario della commissione tecnica al Sindaco, deve essere sostituito entro cinque giorni,
6. La decisione di ammettere una proposta di richiesta di referendum, da assumersi, salvo casi di forza maggiore, entro venti giorni dal deposito della richiesta, compete alla Commissione Tecnica, previo esperimento delle seguenti verifiche, ovvero:
 - a) ammissibilità della materia;
 - b) verifica sulla regolarità della presentazione.
 7. Il verbale che decide sulla ammissibilità della proposta di richiesta di referendum è immediatamente trasmesso al Sindaco, che provvederà ad informare entro i successivi cinque giorni i delegati dei promotori, inviando loro un congruo numero degli stampati di cui al successivo art.9.
 8. Alla Commissione Tecnica compete altresì di verificare l'ammissibilità delle richieste di referendum.

Art. 5(Revoca del referendum)

1. Il Sindaco, previo parere favorevole della Commissione Tecnica, di cui all'art. 4 comma 1, integrata per l'occasione da uno dei due delegati designati dai proponenti il Referendum, revoca il referendum già indetto se prima del suo svolgimento il consiglio comunale accoglie la proposta dei promotori.
2. La revoca può intervenire non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum.

Art. 6(Effetti del referendum)

1. Ove il quesito referendario ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validi, espressi dal 50% + 1 degli aventi diritto al voto, il Sindaco lo sottopone alla deliberazione del Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato.
2. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non conformarsi alle risultanze del referendum, deve espressamente pronunciarsi con deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.
3. I pareri di cui all'art. 53 della L. 142/90 resi sulle deliberazioni di cui ai precedenti commi, attestano la conformità delle stesse ai contenuti del presente articolo.

Art. 7(Richiesta dei 2/3 dei consiglieri comunali)

1. Qualora la richiesta di referendum sia effettuata dai 2/3 dei consiglieri comunali in carica, questi devono, presenti tutti, depositare la richiesta stessa, insieme al quesito referendario presso il Segretario Comunale, che provvederà ad autenticare le sottoscrizioni dei richiedenti e, contestualmente ad attestare che i firmatari sono consiglieri in carica e non dimissionari.
2. In calce alla richiesta deve, inoltre, essere riportata la designazione di due delegati, scelti tra i consiglieri promotori.
3. Del deposito si dà atto mediante verbale nel quale va specificato il giorno e l'ora del deposito.

Art. 8(Richiesta degli elettori)

1. Al fine di raccogliere le firme del 25% degli elettori, iscritti nelle liste elettorali della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta, quorum di firme necessarie per promuovere il referendum, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a 10, devono presentarsi con la richiesta presso l'ufficio del Segretario comunale.
2. In calce alla richiesta deve, inoltre, essere riportata la designazione di due delegati, scelti tra gli elettori promotori.
3. Del deposito si dà atto mediante verbale nel quale va specificato il giorno e l'ora del deposito.
4. Il requisito di iscrizione nelle liste elettorali è accertato d'ufficio per tutti i promotori della raccolta.

Art. 9(Raccolta delle firme)

1. Per la raccolta delle firme devono essere usati appositi stampati aventi le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nella tabella A allegata al presente regolamento.

Allegato alla Delibera C.C. Nr.19 del 27.06.03

Art. 10(Richiesta di referendum e autenticazione delle firme)

1. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori sugli stampati di cui all'articolo precedente. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita dell'elettore sottoscrittore.
2. Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio, da un cancelliere, dal Segretario del comune interessato dal Referendum e dai funzionari comunali muniti di espressa delega del predetto Segretario Comunale. L'autenticazione, che può essere anche collettiva, deve avvenire nei modi e nelle forme stabilite per i Referendum previsti dalla Costituzione.
3. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.
4. Il Sindaco adotta, sotto la propria responsabilità ed in deroga alle norme vigenti in materia di prestazioni di lavoro straordinario, le opportune misure affinché sia garantita l'effettiva disponibilità secondo orari determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.
5. La verifica dell'iscrizione dei sottoscrittori la richiesta di referendum nelle liste elettorali del Comune compete all'ufficio elettorale del Comune interessato dal Referendum.

Art. 11(Deposito firme dei sottoscrittori)

1. Il deposito presso il Segretario comunale di tutti gli stampati contenenti le firme autenticate dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data della vidimazione degli stampati stessi. Tale deposito deve essere effettuato dai delegati dei promotori, i quali dichiarano al Segretario comunale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.
2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione di domicilio resa dai delegati.
3. Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei delegati e del Segretario comunale. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai delegati a prova dell'avvenuto deposito.

Art.12(Ammissibilità della richiesta di referendum)

1. La Commissione Tecnica di cui all'art. 4 qualora nel corso dell'esame della ammissibilità della richiesta di referendum accerti delle irregolarità, le contesta entro i successivi venti giorni ai delegati dei promotori.
2. I delegati dei promotori avverso le contestazioni della Commissione possono depositare le proprie deduzioni entro cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione contenente la contestazione.
3. Entro i successivi cinque giorni, la Commissione, se ritiene esaurienti e soddisfacenti le deduzioni depositate dai delegati, dichiara ammissibile la richiesta di referendum.

TITOLO II SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

Art. 13(Indizione del referendum)

1. Le dichiarazioni di ammissibilità delle richieste di referendum da parte della Commissione Tecnica, di cui all'art. 12, devono essere trasmesse, a cura del segretario della Commissione Tecnica, tempestivamente al Sindaco ai fini di cui al presente articolo.
2. Ricevuta comunicazione della dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum, il Sindaco con ordinanza da emanarsi entro il 31 gennaio, indice il referendum fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 1° aprile ed il 30 aprile.
3. L'ordinanza è pubblicata senza ritardo all'albo pretorio e si dovrà inoltre dare notizia dell'ordinanza di indizione del Referendum mediante manifesti da affiggersi almeno 30 giorni prima della data stabilita per la votazione .
4. La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto
5. Entro dieci giorni dalla data dell'ordinanza di cui al precedente comma la Giunta Comunale provvede a costituire l'ufficio elettorale Comunale secondo le modalità seguite per le altre consultazioni elettorali.

Art. 14(Concentrazione di istanze referendarie)

Allegato alla Delibera C.C. Nr.19 del 27.06.03

1. Con l'ordinanza di indizione del referendum, prevista dall'articolo precedente, il Sindaco sentita la Commissione Tecnica di cui all'art. 4 ed i delegati dei promotori dei referendum, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.

Art. 15(Periodi di sospensione del referendum)

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:
 - a. nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
 - b. in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'ordinanza di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

Art. 16(Disciplina della votazione)

1. Hanno diritto di partecipazione ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data dell'ordinanza di indizione del referendum.
2. Gli elettori, iscritti in tre sezioni (due nel capoluogo e una a Morsano), voteranno negli Uffici di sezione che insisteranno negli edifici che abitualmente ospitano gli uffici di sezione nel corso della varie consultazioni elettorali.

Art. 17(Certificati elettorali)

1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali, all'uopo predisposti dal Comune, vengono consegnati ai delegati dei promotori che ne cureranno, sotto la loro personale responsabilità la distribuzione, mediante consegna agli elettori. La consegna dovrà essere effettuata entro il 6° giorno antecedente la data fissata per il referendum. L'elenco dei certificati non consegnati agli elettori entro tale data (certificati da allegare all'elenco), unitamente alle ricevute dei certificati consegnati dovranno essere depositati in Comune entro il 4° giorno antecedente la data fissata per il Referendum.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a partire dal 3° giorno antecedente la data fissata per il Referendum, nella mattinata durante l'orario di apertura al pubblico e nel pomeriggio dalle 16,00 alle ore 19,00 ed il giorno in cui si svolge la consultazione referendaria dalle ore 9,00 alle ore 19,45.

Art. 18(Ufficio di sezione)

1. L'ufficio di sezione per il referendum è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente e l'altro di Segretario.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso ciascuna sezione elettorale possono assistere i capigruppo consiliari o loro delegati, nonché un promotore del referendum.
3. Alla nomina dei componenti dell'ufficio elettorale di sezione procede la Commissione Elettorale Comunale estraendo:
 - a. i nominativi degli scrutatori dall'albo di cui all'art.6 della L.53/90 (albo dei volontari);
 - b. i nominativi dei presidenti tra i nominativi di coloro che hanno richiesto di essere iscritti nell'elenco dei presidenti che viene trasmesso dal Sindaco alla Cancelleria della Corte di Appello ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia e Ministro dell'Interno dd.30 ottobre 1979.
4. Gli onorari spettanti ai componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono assoggettati allo stesso regime fiscale degli onorari attribuiti nel corso di referendum a livelli nazionali e sono determinati come segue:
 - a. ai Presidenti compete il 10% dell'indennità di carica spettante al Sindaco con arrotondamento all'euro superiore;
 - b. agli scrutatori il 70% dell'onorario spettante al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione.

Art. 19(Spese)

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum sono a carico del Comune.

Allegato alla Delibera C.C. Nr.19 del 27.06.03

2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio comunale.

TITOLLO III°

Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione

Art.20(Insedimento dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione)

1. L'Ufficio si costituisce alle ore 7 del giorno fissato per le votazioni ed appena ricevuto il materiale da parte del Comune il Presidente ammette ad assistere alle operazioni elettorali i capigruppo consiliari o loro delegati, nonché un promotore per ogni referendum, purché esibiscano e consegnino al Presidente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in esenzione da bollo da cui si evincano i requisiti soggettivi necessari per partecipare alle predette operazioni.
2. Alle operazioni di autenticazione delle schede ed alle operazioni di scrutinio devono partecipare tutti i componenti dell'ufficio elettorale di sezione.
3. Durante le operazioni di votazione i componenti dell'Ufficio elettorale possono allontanarsi purché restino presenti sempre due persone di cui una può essere uno dei soggetti di cui all'art.18 comma 2.

Art.21(Autenticazione delle schede)

1. Costituito l'ufficio il Presidente dispone che si proceda all'autenticazione delle schede, in numero pari agli elettori iscritti nella lista sezionale, operazione che consta di due operazioni:
 - a. apposizione della sigla di un componente l'ufficio elettorale di sezione;
 - b. apposizione del timbro della sezione.

Art. 22(Operazioni di voto)

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nella tabella B allegata al presente regolamento, sono prodotte dal Comune stesso tramite tipografia di fiducia, individuata a seguito di acquisizione di almeno tre preventivi.
2. Esse contengono il quesito formulato letteralmente e riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
4. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.
5. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9,00 e, comunque, dopo il compimento delle operazioni preliminari degli uffici di sezione, nella domenica fissata nell'ordinanza di indizione del referendum e proseguiranno fino alle ore venti del giorno stesso.

Art.23(Operazioni di votazione)

1. Possono essere ammessi a votare, previa identificazione, tutti gli elettori iscritti nella sezione purché muniti di certificato elettorale.
2. Qualora alle ore venti siano presenti nel seggio elettori che devono votare, il Presidente dispone che se ne prenda nota e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati. Quindi dichiara chiusa la votazione.

Art.24(Operazioni di riscontro)

1. Il Presidente assistito dai componenti dell'Ufficio elettorale di sezione riscontra il numero dei votanti e procede alla distruzione delle schede non utilizzate con qualsiasi mezzo ritenga idoneo e opportuno.
2. Quindi si reca entro le ore ventuno nella Casa Comunale per consegnare al Presidente della Commissione Tecnica di cui all'art. 4 l'attestato redatto secondo il modello riprodotto alla tabella C allegata al presente Regolamento.

Allegato alla Delibera C.C. Nr.19 del 27.06.03

3. Il Presidente della Commissione Tecnica accertato, dall'esame dei dati di tutte le sezioni, che abbia votato il 50% + 1 di tutti gli aventi diritto al voto, dispone l'immediato avvio delle operazioni di scrutinio. Qualora, invece, accerta che non è stato raggiunto il quorum di cui innanzi dispone il non procedersi alle operazioni di scrutinio e quindi dispone la chiusura delle operazioni della sezione relativamente al Referendum per il quale non è stato raggiunto il predetto quorum.

Art.25 (Operazioni di scrutinio)

1. Il Presidente della sezione elettorale da inizio alle operazioni di scrutinio, appena ricevuta comunicazione da parte del presidente della Commissione Tecnica del raggiungimento del quorum dei votanti e prosegue fino ad esaurimento, seguendo, in caso di contemporaneo svolgimento di più referendum l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'ordinanza del Sindaco di indizione del referendum.
2. Aperta l'urna il presidente dispone affinché si proceda all'estrazione e quindi allo spoglio delle schede.
3. Affinché altro componente del seggio possa prenderne nota nella tabella di scrutinio, il componente del seggio che estrae la scheda ne enuncia ad alta voce:
 - a. il SI o il NO riportato sulla scheda, mediante l'apposizione da parte dell'elettore di un segno, sia esso croce che segmento nel riquadro contenente il SI o il NO.
 - b. il VOTO NON VALIDO in presenza di scheda bianca, nulla o in presenza di nullità del voto.
4. Quindi il Presidente dispone che le schede spogliate, raccolte in tre gruppi: SI, NO, NON VALIDE siano chiuse in buste separate che provvede a consegnare al Presidente della Commissione tecnica di cui all'art.4, unitamente al verbale di cui al comma successivo.
5. Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale, redatto secondo il modello riprodotto nella tabella D allegata al presente Regolamento.

TITOLO IV° Disposizioni finali

Art. 26(Proclamazione dei risultati)

1. Il Presidente della Commissione Tecnica, sulla base dei verbali di scrutinio, di cui al precedente art. 25, trasmessigli dai Presidenti delle sezioni elettorali del Comune procede alla redazione del verbale contenente il numero di voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta al referendum. La proposta soggetta a referendum consultivo è approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validi.
2. Il verbale di cui al precedente comma viene redatto in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la segreteria della Commissione e l'altro è trasmesso al Sindaco, per gli adempimenti di cui al precedente art. 6.

Art. 27(Disposizioni applicabili)

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni.

INDICE GENERALE

**TITOLO I
RICHIESTA DI REFERENDUM CONSULTIVO**

- Art. - **1 Iniziativa**
2 Oggetto ed esclusioni
3 Raccolta delle firme e deposito della richiesta
4 Commissione Tecnica
5 Revoca del referendum
6 Effetti del referendum
7 Richiesta dei 2/3 dei consiglieri comunali
8 Richiesta degli elettori
9 Raccolta delle firme
10 Richiesta di referendum e autenticazione delle firme
11 Deposito firme dei sottoscrittori
12 Ammissibilità della richiesta di referendum

**TITOLO II
SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM**

- Art. - **13 Indizione del referendum**
14 Concentrazione di istanze referendarie
15 Periodi di sospensione del referendum
16 Disciplina della votazione
17 Certificati elettorali
18 Ufficio di sezione
19 Spese

**TITOLO III
ISTRUZIONI PER GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE**

- Art. - **20 Insediamento dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione**
21 Autenticazione delle schede
22 Operazioni di voto
23 Operazioni di votazione
24 Operazioni di riscontro
25 Operazioni di scrutinio

**TITOLO IV
Disposizioni finali**

- Art. - **26 Proclamazione dei risultati**
27 Disposizioni applicabili